

Tribunale di Catania

Sesta Sezione civile

II^ DECRETO

Il Presidente,

sentiti i giudici dell'esecuzione immobiliare;

letto l'art. 83, 1^ comma, del Decreto legge n. 18/2020 in forza del quale, dal 9 marzo al 15 aprile 2020, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nei procedimenti civili pendenti;

visto il I^ decreto del Presidente della Sesta Sezione del 10 marzo 2020 il cui contenuto, riferito al periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020, deve intendersi confermato;

ribadita la presa d'atto delle ragioni straordinarie sottostanti l'intervento normativo d'urgenza citato e fatte salve successive eventuali nuove direttive in merito alle deleghe in corso, come previsto dall'art. 83, commi 5 e 6, D.L. n. 18/2020;

rinvia ad un successivo decreto, sulla base delle future disposizioni del Presidente del Tribunale l'adozione delle misure previste dall'art. 83, 7^ comma, lett. g) e h), D.L. 18/20;

DISPONE

1. In tutte le procedure nelle quali risulti fissata tra il 9 marzo ed il 15 aprile 2020 la data per la deliberazione sulle offerte, le vendite sono sospese e, quindi, tenuto conto dell'impossibilità, allo stato, di indicare una data certa per la ripresa delle operazioni di vendita, le cauzioni andranno restituite agli offerenti;

2. In tutte le procedure nelle quali risulti fissata sino al 31 agosto 2020 la data per la deliberazione sulle offerte, sono sospese le attività propedeutiche alla vendita (deposito delle offerte, visita degli immobili, etc.), anche tenuto conto dell'impossibilità di garantire, per la necessità di contatti con un numero imprevedibile di persone, agli ausiliari del giudice ed ai terzi il rispetto di imprescindibili regole precauzionali igienico-sanitarie a tutela della salute pubblica, quindi, le vendite non potranno essere esperite e, ove già depositate offerte, le cauzioni dovranno essere restituite.

Occorre, altresì, tener conto che le misure straordinarie di quarantena in atto non consentono lo svolgimento delle operazioni di vendita in un contesto di libero mercato, con il rischio che qualunque esito potrebbe ritenersi falsato dalla mancata

partecipazione di possibili offerenti, imputabile a ragioni diverse dal disinteresse per l'immobile posto in vendita.

Ne consegue, quindi, che dal momento in cui dovesse cessare lo stato di quarantena in atto, sarà opportuno attendere un tempo non inferiore a centoventi giorni per la fissazione di nuove vendite.

3. Per le vendite già esperite, con aggiudicazione dichiarata in data anteriore al 9 marzo 2020, il termine per il versamento del saldo prezzo resta sospeso ai sensi dell'art. 83, 1^o comma, del Decreto legge n. 18/2020;

4. In tutte le ordinanze di delega ex art. 591 bis c.p.c. è sospeso il termine di sei mesi per l'perimento della prima vendita;

5. I gestori incaricati delle vendite non accetteranno il deposito di offerte cartacee in relazione alle vendite sospese e non consentiranno l'effettuazione di offerte telematiche tramite il proprio sito.

Si raccomanda agli ausiliari il rigoroso rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie prescritte dalle autorità competenti al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica in atto; a tal fine, l'interlocuzione con le parti e con gli offerenti dovrà avvenire con modalità tali da evitare la compresenza di più soggetti in luoghi ristretti e mantenendo le distanze prescritte.

Sino al 30 giugno sono altresì sospesi:

- a) ai sensi dell'art. 103, 6^o comma, D.L.n.18/2020, tutti gli ordini di liberazione in corso di esecuzione, anche ove non già sospesi per effetto dell'applicazione del nuovo testo dell'art. 560 c.p.c. (come novellato dal c.d. decreto Milleproroghe) a tutte le procedure pendenti;

Sino al 15 aprile e, comunque, sino alla cessazione della quarantena in atto sono sospesi:

- b) i sopralluoghi di custodi presso gli immobili pignorati, ove non motivati dalla necessità di scongiurare un pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria);
- c) i sopralluoghi degli esperti stimatori;
- d) gli accessi di custodi ed esperti stimatori presso gli uffici pubblici per l'acquisizione di documentazione necessaria all'espletamento del mandato

I termini per il deposito della relazione di stima sono sospesi ex lege sino al 15 aprile 2020, tuttavia, non potendo l'esperto effettuare il sopralluogo per tutta la durata della quarantena in atto, i termini verranno, di conseguenza, e su apposita istanza, prorogati dai giudici.

Ogni attività degli ausiliari del giudice che non comporti necessità di contatto diretto con altre persone potrà e dovrà essere regolarmente svolta (studio di atti del fascicolo telematico, deposito relazioni ed istanze, acquisizione telematica di atti di pubblici uffici, etc.).

Restano salve ulteriori eventuali direttive in merito alle deleghe in corso.

Si dispone la comunicazione del presente decreto:

- agli Ordini professionali degli Avvocati, Commercialisti, Notai, Ingegneri, Architetti, Geometri, Agronomi, affinché ne curino la comunicazione ai loro iscritti.
- alla società che gestisce le vendite telematiche Astegiudiziarieinlinea s.p.a.
- all'ente Istituto Vendite Giudiziarie s.r.l.

I professionisti delegati ed i custodi, per quanto di rispettiva competenza, cureranno la sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza di vendita e sul PVP, specificando nella motivazione "sospensione ex D.L. n.11-18/2020".

La cancelleria curerà l'affissione del presente provvedimento in modo da assicurarne la massima visibilità.

Se ne dispone la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Catania.

Si comunica che i delegati/custodi potranno interloquire con i giudici delle esecuzioni immobiliari inviando mail all'indirizzo dell'ufficio di seguito precisato:

- francesco.lentano@giustizia.it
- floriana.gallucci@giustizia.it
- nellygaia.mangiameli@giustizia.it

avendo cura di inserire in oggetto: "**comunicazione urgente**" e null'altro

Catania 20 marzo 2020

Il Presidente di sezione

Roberto Cordio

